



COMUNE DI MARACALAGONIS

SETTORE : **SINDACO**
Responsabile: **Fadda Francesca**

ORDINANZA N. **21**
in data **11/07/2022**

OGGETTO:
ORDINANZA "POTATURA SIEPI ED ALBERATURE PROSPICIENTI LUNGO LE STRADE COMUNALI E VICINALI".

LA S I N D A C A

Nella sua qualità di Autorità Locale di Pubblica Sicurezza

CONSIDERATO che ai sensi del punto 46 dell'art. 3 del D.lgs 30 Aprile 1992 n° 285 N.C.D.S. per "sede stradale" si intende la superficie entro i confini stradali, compresa la carreggiata, i marciapiedi, le piste ciclabili e le fasce di pertinenza;

RILEVATO che ai bordi delle strade comunali risulta crescente il fenomeno di piante e/o siepi che protendono rami, foglie e fronde verso la sede stradale, creando conseguentemente ostacolo ai pedoni, ai ciclisti e accultando la visibilità della segnaletica agli utenti della strada;

RILEVATO altresì che in taluni tratti si trovano piante secche o pericolanti sviluppate in altezza, la cui eventuale caduta interesserebbe la carreggiata, causa di rischi per la pubblica incolumità;

CONSIDERATO che tali situazioni aumentano i rischi per la sicurezza pubblica e sono pregiudizio per la viabilità e che in caso di incidenti dovuti ad incuria del fronte strada, possono esservi responsabilità civili e penali per i proprietari di alberi pericolosi che dovessero cadere sulla sede stradale, nonché di siepi e piante invadenti;

RITENUTO necessario ordinare ai proprietari dei terreni privati il taglio dei rami degli arbusti, delle siepi e dei rovi che sporgono dalle stesse proprietà private oltre il ciglio delle strade comunali, vicinali e consorziali, per assicurare la visibilità necessaria a salvaguardia della pubblica incolumità e della circolazione veicolare e pedonale;

VISTI gli art. 16 e 29 del Nuovo Codice Della Strada (D.lgs. 30/04/92 n° 285) nonché l'art. 26 del Regolamento d'esecuzione e attuazione del N.C.D.S.(D.P.R. 16.12.1992 n° 495).

VISTO l'art. 12 del Regolamento di Polizia Urbana;

VISTI gli Art. 50 e 54 del D.lgs. 18 Agosto 2000 n° 267.

ORDINA

1. Ai proprietari, ai conduttori, possessori, usufruttuari, curatori e detentori a qualsiasi titolo degli immobili posti lungo le strade comunali e vicinali di uso pubblico dell'intero territorio comunale ed ai proprietari di terreni o fondi rustici o parte di essi, nonché di pertinenza o cortili di servizio di edifici in stato di abbandono, di provvedere ordinariamente:
 - Al Taglio dei rami delle piante sporgenti oltre il ciglio stradale fino ad un' altezza di mt. 5,50 (cinque metri e 50 centimetri) sopra la carreggiata e con altezza inferiore a mt. 2,70 (due metri e 70 centimetri) al di sopra del marciapiede;
 - Alla potatura delle siepi, arbusti, cespugli, rovi, alberature e simili che si protendono oltre il confine di strade comunali, vicinali o consorziali che pregiudichino la pulizia ed il decoro delle stesse, nonché la visibilità e la segnaletica o comunque ne compromettano la leggibilità;
 - Nel caso in cui il fogliame degli alberi posti nei terreni laterali o le ramaglie di qualsiasi genere cadano sul piano viabile per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa, i proprietari o i fittavoli sono tenuti a rimuoverli nel più breve tempo possibile al fine di evitare che i pedoni, i ciclisti o i veicoli in generale possano scivolare sul sedimento vegetale;
2. Nell'eventualità in cui gli interessati non procedano autonomamente al taglio delle piante, dei rami, delle siepi ed in caso di urgenza o pericolo per la circolazione pedonale o carrabile, entro 14 giorni dalla pubblicazione della presente Ordinanza, i lavori verranno eseguiti dall'Amministrazione Comunale, senza ulteriori comunicazioni o preavvisi, con successivo addebito delle spese ai proprietari e/o ai conduttori degli immobili e dei terreni medesimi, salvo ulteriori provvedimenti a carico dell'inadempiente per inosservanza della presente Ordinanza .

RENDE NOTO CHE

- L'osservanza delle disposizioni contenute nella presente Ordinanza ha natura continuativa in forza della natura delle norme sopra indicate;
- In caso di inadempienza, ai trasgressori verrà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall' art. 29 del Nuovo Codice Della Strada (attualmente da €. 168,00 a €. 674,00) oltre alla sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi e della rimozione d'ufficio a spese dei trasgressori, con rivalsa nei confronti degli stessi nei casi di cui al punto 2 del dispositivo, senza pregiudizio di azioni civili e/o penali a loro carico.

La presente Ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio On Line e sul sito comunale, onde darne ampia diffusione.

INFORMA

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990, si avverte che, avverso la presente Ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà, ai sensi della Legge n. 1034/1971, presentare ricorso giurisdizionale per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza, al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

E', altresì, ammesso, a norma di quanto previsto all'art. 37 del Decreto Legislativo n. 285/92 e con le modalità indicate all'art. 74 del D.P.R. n.495/92, ricorso al Ministero dei Trasporti entro 60 giorni dalla data di pubblicazione.

La presente Ordinanza modifica ed annulla le Ordinanze già emesse nelle parti che risultano in contrasto con i provvedimenti sopra istituiti.

DISPONE

Che copia della presente, venga trasmessa ai seguenti indirizzi:

- alla Prefettura di CAGLIARI;
- al Comando Stazione Carabinieri di MARACALAGONIS (CA);
- al Settore Lavori Pubblici – SEDE COMUNALE;
- al Settore Polizia Locale – SEDE COMUNALE.

F.to **LA SINDACA**
Francesca Fadda